

Allegato 1**Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003**

Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 106, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza e liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. art. 71 del D.P.R. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter dar corso a quanto richiesto;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile dell'Area Edilizia privata;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti D. Lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 2:**DISCIPLINA DI CUI ALLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO****Decreto di vincolo 22/02/2012****a) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:**

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma

restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

gli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. E' consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioni, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni anteriori al 1940. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni. Laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione gli adeguamenti

risultanti siano compatibili con la conservazione e la protezione degli edifici e delle costruzioni di cui alla presente lettera;

in deroga alle disposizioni precedenti e' consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle sue parti costitutive;

gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il ripristino o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono eseguiti con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, appartenenti ad edifici anteriori all'ottocento, è consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico rigoroso. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali è di norma vietata. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate,

in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la manutenzione, il restauro e la conservazione delle facciate e delle superfici esterne degli edifici mediante prescrizioni sulle tecniche, i materiali, le colorazioni, il trattamento degli elementi lignei, metallici, laterizi, litici e cementizi, la conservazione delle decorazioni e delle parti decorative. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n.42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono eseguiti in conformita' alle caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole), fatti salvi gli adeguamenti necessari alla loro impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso di modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura sono eseguiti con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove ciò non sia possibile od opportuno, facciano riferimento alla tradizione edilizia locale. Nella generalita' dei casi e' prescritto l'impiego di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi. In corrispondenza delle coperture non e' consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi;

non e' consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate, con riferimento particolare a quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

il rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica, con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e il divieto di adoperare materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di tende o velari e' consentita a condizione gli stessi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare l'installazione di tende, velari o altri dispositivi di protezione o schermatura. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

b) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera a), fermi restando l'ammissibilità degli interventi manutentivi e il divieto di eseguire ampliamenti planimetrici o volumetrici e sopraelevazioni, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione è consentita unicamente laddove risponda ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità o integrazione con

il tessuto insediativo storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non e' ammessa la ricostruzione sono destinate a verde;

gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unità storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni. Sono vietati di norma interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimità della cinta muraria urbana o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare le ricostruzioni, provvedendo in ogni caso all'individuazione delle unità storico-urbanistiche minime alle quali riferire gli studi e le ricerche propedeutici agli interventi ricostruttivi, la quale costituisce presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

c) aree e spazi non edificati:

sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere a) e b) in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati o al riordino di situazioni che, pure in difetto di testimonianze attendibili della loro facies originaria, siano caratterizzati da incuria o abbandono. E' vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso carrabili, poste a servizio di qualsiasi vano o locale, totalmente o parzialmente interrato, situate esternamente alla sagoma degli edifici;

d) pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che siano espressione della tradizione locale sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;

e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

e' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne alterino o ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggiali idonei ad impedirne totalmente la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive sugli edifici e

sulle costruzioni sono realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati. Le antenne paraboliche trovano collocazione, laddove possibile, su corpi ribassati, nicchie, falde di copertura poco visibili dagli spazi pubblici e ricorrendo, comunque, ad accorgimenti che ne mitigano la percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute godibili da punti di vista panoramici situati sulle mura e sulle fortificazioni urbane. E' vietata in ogni caso l'installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

f) viabilità, spazi e verde:

la viabilità e gli spazi pubblici storici (strade, vicoli, piazze, slarghi, confluenze stradali, scalinate, gradonate), sono conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi, alle pavimentazioni, ivi comprese quelle conservatesi al disotto delle superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria urbana trecentesca il restauro o il rifacimento delle pavimentazioni è effettuato con l'impiego di materiali e tecniche di posa di tipo tradizionale, con l'esclusione di asfaltature o rivestimenti cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o ricostruibili attraverso la documentazione iconografica o archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro o pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti in sito. I medesimi elementi di nuova installazione sono di forma, dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e il restauro della viabilità e degli spazi pubblici storici e delle loro pavimentazioni. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate necessari, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate;

g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del novecento, ricomprendibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici;

è assicurato il ripristino, adeguatamente orientato dallo studio della documentazione d'archivio, delle dimensioni e delle forme delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera a), con riferimento particolare al contenimento della dimensione ininterrotta delle superfici vetrate. In tali casi gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato o in legno, con esclusione di materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le vetrine

e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, sono restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture, indipendentemente da eventuali mutamenti di destinazione dei locali o degli spazi cui si riferiscono.

In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sugli elementi di arredo, sull'illuminazione pubblica, sulle vetrine e sulle insegne degli esercizi commerciali. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

h) servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete sono impiegate in via esclusiva canalizzazioni interraste. L'apertura di tracce di qualsiasi genere sulle murature esterne degli edifici e delle costruzioni di cui alla precedente lettera a), sia a faccia vista sia intonacati, è vietata. Per i soli lavori che prevedono il rifacimento dell'intonaco esterno è consentito l'incasso di tubature o canalizzazioni, a condizione che tali interventi, ivi compresa l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino le murature. Le canalizzazioni a vista su facciate esterne o interne sono consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle costruzioni di cui alla precedente lettera a). Le colonne montanti degli impianti non possono essere addossate alle facciate dei medesimi edifici o delle costruzioni prospicienti le vie o gli spazi pubblici;

i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria:

devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dello stato dei luoghi, con riferimento particolare alle componenti morfologiche e vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identità dei luoghi e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a secco, terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati) sono mantenuti e restaurati. Sono consentite ricostruzioni localizzate di muri di contenimento con pietrame locale di idonea qualità e pezzatura, purché documentate da idonei studi storico-antropologici e tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri e dei percorsi collinari sono vietate rettifiche, mutamenti di sede o andamento, asfaltature e recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o l'ambientazione;

l) insegne e cartelli pubblicitari:

è fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità, fatti salvi quelli richiesti da manifestazioni o eventi a carattere strettamente temporaneo. Sono ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche.